



ALLEGATO "B" AL N. 13661 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MOLISANA MALATI REUMATICI - A.Mo.Ma.R. - ODV - ETS Persona Giuridica Privata

Codice Fiscale 90028300946

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - È costituita l'Associazione denominata "Associazione Molisana Malati Reumatici - A.Mo.Ma.R.- ODV - ETS - Persona Giuridica Privata", con sede in Agnone (IS), presso il Servizio di Reumatologia dell'Ospedale "S. Francesco Caracciolo" Viale Marconi 22, 86081 Agnone (IS).

L'Associazione si ispira ai valori e ai principi e finalità del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 - d'ora in poi indicato con l'acronimo D. Lgs. n. 117/2017 e alle norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazioni in quanto compatibili.

ART.2 - L'Associazione svolge la propria attività sino al 2050, salvo eventuale proroga. L'Associazione può essere contraddistinta da un proprio logo, e successivamente, nel presente atto, verrà denominata "Associazione" o "A.Mo.Ma.R.". L'Associazione risulta essere collegata ovvero fa riferimento alla "Associazione Nazionale Malati Reumatici - ANMAR - Onlus", con sede in Roma, via Domenico Silveri 10, da cui, però, è statutariamente e giuridicamente libera ed autonoma ed esplica la sua attività statutaria esclusivamente nell'ambito della regione Molise.

NATURA GIURIDICA DELL'ASSOCIAZIONE

ART.3 - L'Associazione Molisana Malati Reumatici con l'acronimo A.Mo.Ma.R. come di seguito sarà indicata:

- Con provvedimento prot. n.3298 - Cod. 166 del 25 marzo 2004 emanato dall'Agenzia delle Entrate di Campobasso è stata riconosciuta come organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi della legislazione vigente nel tempo ed autorizzata all'uso dell'acronimo Onlus;
- Con Determinazione Dirigenziale della regione Molise n. 69 del 30 luglio 2013 è stata iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. 5 aprile 2007, n. 10;
- Con Provvedimento dell'Azienda Sanitaria della Regione Molise è iscritta al n. 8 dell'Albo Aziendale quale Associazione di Volontariato e tutela del cittadino;
- Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 153 del 2 settembre 2013 l'Associazione ha ottenuto il riconoscimento di "persona giuridica privata" ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e del Regolamento Regionale n.12 del 28 ottobre 2002 quale Associazione che esplica attività esclusivamente nell'ambito del territorio della regione Molise;
- L'Associazione Molisana Malati Reumatici- con l'acronimo A.Mo.Ma.R.- è, per l'effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 - d'ora in poi indicato con l'acronimo D. Lgs. n. 117/2017 - una Associazione di Volontariato con l'acronimo "ODV" ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto legislativo e per effetto degli articoli 4 e 12 dello stesso decreto legislativo "Ente del Terzo Settore" con l'acronimo "ETS".
- L'Associazione Molisana Malati Reumatici per effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.117/2017 con decorrenza dalla data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto assume la seguente denominazione:
"Associazione Molisana Malati Reumatici - A.Mo.Ma.R.- ODV - ETS - "Persona Giuridica Privata"
- La qualifica di Ente del Terzo Settore ed il relativo acronimo "ETS" sarà efficace, integrando automaticamente la denominazione dell'Associazione, solo successivamente e per effetto della intervenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- A decorrere dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e l'acronimo "Onlus" non sarà più utilizzata nella denominazione sociale né nei rapporti con terzi, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico e sarà sostituito con l'acronimo "ETS".



SCOPI E FINI

ART.4 - L'Associazione non ha scopi o fini di lucro, neanche indiretto, è democratica, aconfessionale, apartitica; possono aderire tutte le persone affette da malattie reumatiche o che vogliano condividere e perseguire gli scopi della stessa, in osservanza delle finalità e dei principi generali di cui agli artt. 1 e 2 D.Lgs. 117/2017, che qui si intendono integralmente richiamati, quali, il bene comune, l'inclusione e lo sviluppo della persona, la coesione, la protezione sociale e l'attività di volontariato.

L'Associazione A.Mo.Ma.R. si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o quanto meno principale, di attività di interesse generale, così come individuate nel successivo art. 5 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e operando in uno o più dei seguenti settori:

1. ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA;
2. ASSISTENZA SANITARIA;
3. INFORMAZIONE;
4. TUTELA DEI DIRITTI.

MODALITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI E FINI STATUTARI

ART.5 - L'Associazione A.Mo.Ma.R. premesso che: nella regione Molise molte persone soffrono di malattie reumatiche con forme croniche particolarmente gravi ed invalidanti quali: artrite reumatoide, spondilo artropatie, vasculiti e connettiviti, malattie particolarmente temibili per il coinvolgimento, oltre che osteoarticolare, di organi interni quali cuore, rene, polmoni, nervi, vasi, cervello etc. Tali malattie colpiscono soggetti rientranti in tutte le fasce di età e in tutte le fasce sociali con una maggiore prevalenza per il sesso femminile. È indispensabile, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con patologie reumatiche e razionalizzare l'impatto sulle risorse dei sistemi sanitari regionali, che il Governo e le Regioni adottino quanto prima azioni concrete volte a garantire la diagnosi precoce, la presa in carico, l'integrazione degli interventi, l'appropriatezza delle prestazioni, nonché l'equità di accesso alle cure e in particolare ai farmaci biotecnologici e di nuova generazione si propone, ispirandosi alle finalità di cui all'art. 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 117 del 2017, di:

- perseguire e raggiungere i propri scopi e fini attraverso la tutela, la difesa e la "promozione della persona umana" dei malati reumatici;
- promuovere iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati reumatici, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita;
- informare la pubblica opinione sulla natura delle malattie reumatiche, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;
- promuovere la creazione di strutture specialistiche per la prevenzione e cura delle malattie reumatiche e per la riabilitazione;
- sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatiche e dell'handicap da malattie reumatiche;
- promuovere ricerche scientifiche, anche mediante assegnazione di borse di studio, che siano potenzialmente utili al malato reumatico;
- promuovere incontri tra i malati reumatici per favorire lo scambio di esperienze ed il confronto sui problemi che i malati stessi affrontano quotidianamente nell'ambiente familiare e nella realtà esterna;
- promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'A.Mo.Ma.R., acquisendo i mezzi finanziari utili all'espletamento delle sue funzioni;
- organizzare corsi di aggiornamento e autogestione, preferibilmente per gruppi di patologie;
- prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà realizzare e promuovere idonei interventi di vario tipo su:
 - bambini (ed infanzia in genere);
 - nucleo familiare,
 - persone in situazione di handicap.

ART. 6 - Per il raggiungimento dei propri scopi e fini Statutari, l'Associazione A.Mo.Ma.R. può promuovere e/o costituire e/o gestire e/o attuare e/o organizzare:

- aggiornamento, seminario di studi, convegni, ecc., di qualsiasi tipo, durata e natura, e su qualsiasi problematica;
- aprire sedi distaccate nel territorio della regione Molise;
- attività o interventi per l'Educazione alla Salute;
- rete integrata d'interventi anche di solidarietà;

- viaggi, gite, tornei, gare, di qualsiasi natura, tipo e durata;
- studi e ricerche nei settori di intervento dell'Associazione;
- rimozione del disagio psico-sociale;
- pubblicare e divulgare monografie, documenti, elaborati, pubblicazioni, libri ed ogni altro strumento e mezzo - anche di tipo multimediale - finalizzato anche ad azioni di sensibilizzazione, educazione, istruzione, informazione, formazione e cultura;
- manifestazioni di qualsiasi tipo e natura.

ART. 7 - Per il perseguimento dei fini sociali previsti nel precedente art. 5, con le modalità operative indicate nel successivo art. 6, l'Associazione si avvarrà in modo prevalente dei volontari associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, debitamente autorizzata, ed entro limiti massimi e alle condizioni stabilite in via preventiva dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica l'art. 17 del D.Lgs. n. 117 del 2017 per tutti gli altri istituti previsti dalla legge sull'attività del volontariato.

SOCI

ART. 8 - Può far parte dell'Associazione chiunque voglia condividere e perseguire gli scopi dell'Associazione; i soci possono essere persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, nel rispetto della normativa vigente, e in particolare dell'art. 32, co. 2, D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 117/2017, deve sempre avere almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo viene meno, esso dovrà essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione dovrà formulare richiesta di iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

I Soci possono essere:

- **Soci Fondatori:** tutti quelli che il 29 novembre 2003 hanno costituito l'Associazione;
- **Soci Ordinari:** tutti i malati reumatici;
- **Soci Sostenitori:** tutti coloro che condividono e perseguono gli scopi dell'Associazione. Possono far parte anche Enti, Associazioni, Società, ecc.;
- **Soci Aggregati:** tutti i medici, in particolare specialisti in reumatologia, ortopedia e fisioterapia, gli assistenti sanitari e sociali, ovvero tutto il personale para medico, nonché associazioni con scopi statuari affini a quelli dell'A.Mo.Ma.R.;
- **Soci Onorari:** sono individuati, dal Consiglio di Amministrazione, tra le personalità del mondo scientifico, della cultura, dell'informazione, della produzione, che condividono gli scopi umanitari e sociali dell'A.Mo.Ma.R., e che con il loro operato si sono maggiormente contraddistinti.

ART. 9 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Il socio ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita associativa; diffondere i valori dell'associazione; di chiedere, per il tramite dell'Associazione, la tutela dei propri diritti alla salute; alla libertà prescrittiva del medico curante; alla appropriatezza terapeutica ed alla continuità terapeutica in accordo con il medico curante.

Ha il diritto di ottenere tutti i chiarimenti utili per poter esprimere con consapevolezza il consenso informato sulle terapie proposte dal medico curante. Il socio ha diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa annuale alla data di svolgimento dell'Assemblea dei Soci. I soci hanno diritto di ottenere informazioni dall'Organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

ART. 10 - Il nuovo associato è ammesso su domanda dell'interessato; il Consiglio di Amministrazione, con giudizio insindacabile, entro e non oltre 60 giorni, accetta o meno la domanda di ammissione; ove entro tale data il consiglio non si esprimesse, la domanda si intende automaticamente accettata. Nel caso di non accoglimento dell'istanza di adesione il Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato, tenuto conto anche dei principi di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 117 del 2017, delibera per il rigetto. Il Presidente comunicherà al richiedente i motivi del rifiuto. La deliberazione di ammissione e l'ammissione per decorrenza dei termini è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il socio è tenuto al pagamento della propria quota; solo il socio onorario è esonerato da detto versamento. Il socio può recedere o essere escluso quando non versa la propria quota entro l'anno. Il socio che abbia cessato, per qualsiasi motivo, di appartenere all'Associazione, non potrà riottenere sia le quote associative versate che gli eventuali altri contributi, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La qualità di Socio non è trasmissibile.

ART. 11- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO:

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto;
- b) per provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio di Amministrazione se il socio ha recato documento all'Associazione, all'immagine della stessa o dei suoi soci, sia con comportamenti e parole, che con scritti.

Il Consiglio di Amministrazione, ricorrendo il caso, notificherà al socio la violazione in ordine alla quale ritiene doversi, procedere assegnando quindici giorni di tempo per la presentazione della eventuale documentazione necessaria per dirimere il caso. Il socio potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione di essere sentito per illustrare le proprie ragioni. Il provvedimento è deliberato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza del socio attraverso apposita comunicazione inviata per posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata. Contro le decisioni del Consiglio di Amministrazione l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sull'argomento, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La deliberazione dell'Assemblea dei Soci sarà notificata al ricorrente ed al Consiglio Direttivo.

- c) per omesso pagamento della quota associativa per oltre un anno;
- d) per estinzione dell'associazione.

La cancellazione del socio dal Libro dei soci, per i casi previsti dal presente articolo, sarà disposta direttamente dal Presidente, dopo attenta ricognizione da parte del tesoriere e del segretario amministrativo per i casi contemplati nelle precedenti lettere a), c) e d) ed a seguito della chiusura del procedimento per il caso contemplato nella lett. b).

ORGANI STATUTARI

ART.12 - Gli organi sociali dell'Associazione A.Mo.Ma.R. sono:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

IL PRESIDENTE;

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI se istituito;

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI se istituito.

Tutti gli amministratori dell'Associazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Si applica agli amministratori, in caso di conflitto di interessi, l'articolo 2475 ter del codice civile.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.13 - L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Ciascun associato ha un voto. Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea dei soci da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente, che ne indica anche l'ordine del giorno. La convocazione, su decisione del Presidente, deve avvenire almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta, mediante:

- a) affissione della convocazione all'Albo della Sede Legale dell'Associazione, e nelle Sedi costituite e/o Operative;
- b) posta elettronica normale ai soci che vorranno avvalersi di tale modalità;
- c) lettera scritta, anche non raccomandata, qualora tale scelta fosse avanzata nell'istanza di ammissione;
- d) la partecipazione alla seduta dell'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazioni o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- e) In caso di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci deve essere convocata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di decadenza, a cura del Presidente uscente o, in difetto, dal Vice Presidente, da altro Consigliere uscente.

ART. 14 La riunione dell'Assemblea dei Soci è valida, in prima convocazione, quando ci sia la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

In seconda convocazione, che può avvenire nella stessa giornata, la seduta sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Le votazioni dell'Assemblea dei Soci avverranno, su indicazioni della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Ai sensi dell'art. 21 del codice civile le maggioranze richieste per l'approvazione dei provvedimenti da parte dell'Assemblea dei Soci sono:

1) in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di soci che rendono valida la seduta di prima o seconda convocazione;

2) le deliberazioni volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ove le disposizioni normative previste nel D. Lgs. n. 117/2017 o in eventuali future disposizioni di legge che prevedessero maggioranze qualificate per particolari tematiche, l'Assemblea sarà regolarmente costituita con la partecipazione qualificata richiesta e le decisioni potranno essere assunte con le maggioranze stabilite.

ART.15 - L'Assemblea:

-SESSIONE ORDINARIA:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali ed in particolare elegge nel suo seno il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) approva i bilanci o conti;
- c) stabilisce criteri generali per l'organizzazione, il tesseramento e l'attività dell'Associazione;
- d) determina la quota annuale di adesione dovuta dal socio. Nel caso di omessa determinazione resta in vigore l'ultima quota deliberata;
- e) nomina, eventualmente, l'Organo di controllo ed il Revisore Legale dei Conti al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117 del 2017 e ove ne determinasse l'opportunità o la necessità;
- f) nomina il Collegio dei Probiviri ove ne determinasse l'opportunità o la necessità;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri, eventuali, regolamenti interni;

- SESSIONE STRAORDINARIA:

1. approva le modifiche e le integrazioni statutarie;
2. esprime giudizi sull'operato del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
3. delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
4. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

La verbalizzazione della discussione e le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci sono riportate in un verbale redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente pro-tempore.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.16 – Il Consiglio di Amministrazione – di seguito Il Consiglio – è costituito interamente da persone fisiche associate, è nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni, ed è composto previa determinazione dell'Assemblea, da minimo tre ed un massimo di cinque componenti compreso il Presidente; è convocato e presieduto dal Presidente, che ne propone anche l'ordine del giorno.

Gli amministratori, per il tramite del Presidente, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e

la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Segretario Amministrativo dell'Associazione, con le relative competenze ed incombenze e nomina il Tesoriere.

Il Consiglio è l'organo statutario esecutivo dell'Associazione; attua i deliberati dell'Assemblea dei Soci, assicura la gestione ed il buon funzionamento dell'Associazione e delle sue attività, mantiene contatti con i propri soci e con le altre sedi locali ove istituite. Inoltre, delibera l'ammissione, il recesso e l'espulsione dei soci. Sottopone all'Assemblea dei Soci i Bilanci consuntivo e di Previsione e il programma di lavoro per il futuro. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci, che decide in merito. Il Consiglio può assumere obbligazioni ed impegni finanziari, economici o di altra natura vincolativa, anche verso terzi.

Predisporre appositi Regolamenti interni per l'organizzazione e gestione dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano, in ogni caso, la decadenza dell'intero Consiglio.

Durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni o tra la decadenza e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio di Amministrazione resta in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Il Consiglio può proporre all'Assemblea di sfiduciare, per giusta causa ed a maggioranza dei consiglieri in carica, il Presidente. In caso di proposta di sfiducia o di dimissioni del Presidente, dovrà essere convocata quanto prima un'assemblea per l'esame della sfiducia e/o per l'elezione del Presidente medesimo.

La verbalizzazione della discussione e le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono riportate in un verbale redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente pro-tempore.

I membri del Consiglio possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni facenti parte degli Enti del Terzo Settore.

Verranno in ogni caso applicate ai Consiglieri le norme del Codice Civile previste per gli enti commerciali in materia di "conflitto di interessi degli amministratori".

Per l'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera a) del precedente articolo 15, l'Assemblea determina preventivamente il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e, tra i suoi membri il Presidente. Tutti i soci possono candidarsi o essere candidati dai soci presenti previa dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 del codice civile. Risulteranno eletti i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti in relazione al numero dei componenti da eleggere. Tra i soci eletti verrà nominato il Presidente dell'Associazione.

La votazione avverrà per scrutinio segreto. È consentita ai soci anche la presentazione di liste concorrenti con l'indicazione del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione nel numero predeterminato dall'Assemblea. Tutti i componenti della lista, individualmente, dovranno dichiarare e sottoscrivere l'assenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. La votazione avverrà per scrutinio segreto; nel caso di presenza di una sola lista l'Assemblea potrà determinare la votazione palese.

IL PRESIDENTE

ART.17- Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è responsabile della diffusione dei comunicati stampa, cura i rapporti con i privati, gli enti, le associazioni, ecc.

Inoltre, il Presidente:

- convoca gli Organi Statutari e li presiede, proponendone le materie e/o gli argomenti da trattare;
- firma contratti, convenzioni, atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione in nome e per conto dell'Associazione, e tutto quanto occorra per l'attuazione dei deliberati o delle attività;
- adotta, in caso di necessità ed opportunità, salvo successiva ratifica dei competenti organi nei successivi sessanta (60) giorni, tutte le determinazioni che ritenga utili, nell'interesse dell'associazione e/o del singolo aderente;

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove eventuali modifiche e/o integrazioni;
- nomina, tra i componenti il Consiglio di Amministrazione, un VICE PRESIDENTE, che collabora con il presidente; e lo sostituisce ad ogni effetto, in caso di malattia, impedimento o temporanea assenza;
- può gestire per conto dell'Associazione A.Mo.Ma.R. conti correnti sia bancari che postali senza nessun'altra formalità;
- ha la firma sociale e la rappresentanza generale dell'ente;

Il Presidente dura in carica tre anni, e risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea dei Soci, che si esprime in merito.

La rappresentanza della associazione spetta al Presidente ed in caso di malattia, impedimento o temporanea assenza di quest'ultimo al Vice Presidente; la firma di questi su qualunque atto o documento fa presumere malattia, impedimento o temporanea assenza del Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART.18 – Nei casi in cui si rendesse obbligatorio, o l'Associazione ne ravvisasse l'opportunità, ai sensi dell'art. 30, c. 2, D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Organo di controllo interno monocratico, composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in osservanza delle linee guida ministeriali.

I requisiti per la nomina e le modalità di svolgimento della funzione di controllo sono quelli previsti nei commi 6, 7 ed 8 del citato art. 30 del D. Lgs. n.117/2017 ed eventuali, successive disposizioni legislative o regolamentari. Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 19 – Nei casi in cui sarà obbligatorio per legge, oppure ove l'Assemblea ne ravvisasse la necessità, l'Assemblea dei Soci provvederà a costituire il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi.

Il collegio dei Probiviri avrà la funzione di dirimere tutte le controversie, nei limiti di legge e casi non vietati, tra gli Associati, e tra questi e l'Associazione o suoi Organi. Essi giudicheranno ex bono et aequo con le procedure che saranno stabilite in sede di costituzione del Collegio.

FUNZIONI AUSILIARIE

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

ART. 20 - Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Segretario dura in carica tre anni.

Il Segretario dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dall'Ufficio di Presidenza o dal Consiglio di Amministrazione dai quali riceve le direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige su appositi libri i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra gli associati.

TESORIERE

ART. 21 - Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento e dura in carica tre anni, cura l'amministrazione economico finanziaria dell'Associazione e provvede alla riscossione delle entrate dell'Associazione.

Provvede, su richiesta del Presidente, al pagamento delle spese correnti di funzionamento previste nel bilancio di previsione approvato (spese postali, bancarie, assicurative obbligatorie, quote associative ad Anmar...) e del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione, per tutte le altre.

Tutte le operazioni contabili saranno cronologicamente riportate nei libri contabili.

Formula proposte di bilancio preventivo al Consiglio di Amministrazione e predispone i dati per il Bilancio ed i rendiconti economici.

Il Tesoriere ha accesso, a firma disgiunta dal Presidente, al/ai conto/i corrente bancari intestati all'Associazione. L'apertura e/o la chiusura di conti e/o depositi dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed attuata dal Presidente.

RISORSE ECONOMICHE- PATRIMONIO

ART. 22 - L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- a) quote associative e/o contributi volontari degli associati;
- b) contributi da privati, enti pubblici e privati, ecc.;
- c) proventi da sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività di qualsiasi tipo e natura, promosso e/o attuate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- d) donazioni e lasciti testamentari che saranno, accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione degli stessi in armonia con le finalità statutarie,
- e) rimborsi o proventi da convenzioni;
- f) partecipazione a programmi e progetti comunitari, nazionali e regionali per gli scopi ed i fini dell'associazione ecc.

L'Associazione può acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività.

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 23 - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 del D. Lgs. n.117/2017, che qui si intendono integralmente richiamate.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale avuto riguardo, in ogni caso, delle disposizioni contenute nell'art. 9 del Regolamento regionale della regione Molise n. 12 del 28 ottobre 2002 in quanto Associazione riconosciuta "persona giuridica privata" operante nella regione Molise;

Per la procedura si fa riferimento all'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017 con il coinvolgimento anche del competente Servizio regionale preposto alla gestione delle persone giuridiche private.

BILANCIO

ART. 25 - I bilanci dell'Associazione Molisana Malati Reumatici sono annuali, iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione contiene gli stanziamenti in entrata ed in uscita che si presume, sulla scorta dei dati degli esercizi precedenti, di movimentare nell'anno di riferimento.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese dell'anno di riferimento.

I Bilanci verranno redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore, ai sensi dell'art 13, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017 per gli enti di cui al comma 2 dello stesso decreto fatte salve diverse determinazioni legislative o regolamentari.

I bilanci, predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 di aprile di ciascun anno.

In caso di necessità il Consiglio di Amministrazione può deliberare uno spostamento dei termini sopra previsti nel limite massimo di mesi due.

I bilanci sono nei dieci giorni antecedenti alla seduta sono depositati alla libera consultazione dei soci.

I bilanci approvati possono essere consultati dai soci e sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad avvenuta operatività dello stesso.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

ART. 26 – Sono Libri Sociali obbligatori dell'Associazione:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo –qualora istituito –, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali ed i documenti inerenti l'amministrazione dell'Associazione che sono a disposizione del socio, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta, presso la sede sociale e durante i normali orari d'ufficio. In caso di forza maggiore, l'indisponibilità temporanea della documentazione, anche di parte di essa, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata dall'organo amministrativo al socio richiedente mediante il mezzo di comunicazione indicato nella domanda di accesso agli atti.

LE CONVENZIONI

ART 27 - L'Associazione potrà stipulare convenzioni per il perseguimento dei fini statuari con altri enti o soggetti interessati.

La convenzione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione che determinerà anche le modalità di attuazione; sarà stipulata dal Presidente e custodita presso la sede dell'Associazione.

MODIFICHE STATUTARIE

ART.28 - Lo Statuto dell'Associazione Molisana Malati Reumatici A.Mo.Ma.R. può essere modificato e/o integrato dall'Assemblea dei soci anche in seconda convocazione.

ART.29 - L'Associazione può nominare dei Responsabili delle eventuali sedi distaccate create sul territorio della regione Molise.

NORME TRANSITORIE E FINALI

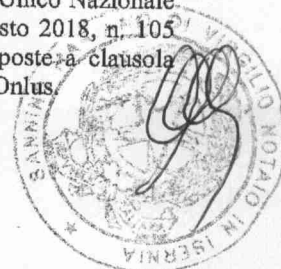
ART. 30 - Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART.31 - Il Consiglio di Amministrazione può decidere, in qualsiasi momento, il cambio di sede della Associazione.

ART.32 - Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 "Codice del Terzo settore", e successive modifiche e/o integrazioni, nonché alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili e al Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 12, concernente il registro delle Persone Giuridiche Private della regione Molise.

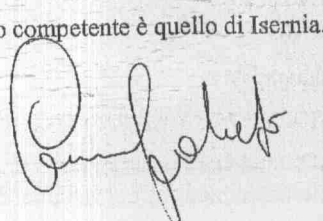
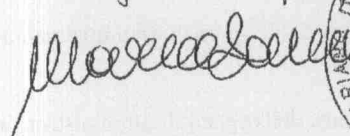
ART. 33 - Le disposizioni sopra richiamate in tema di ordinamento interno previste nello Statuto acquisteranno efficacia a decorrere dalla approvazione della modifica statutaria.

ART. 34 - Dopo l'iscrizione dell'Associazione Molisana Malati Reumatici A.Mo.Ma.R. nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 "Codice del Terzo settore" acquisteranno efficacia le norme previste nel presente Statuto e sottoposte a clausola sospensiva. Medio tempore restano in vigore le norme regolanti le Organizzazioni di Volontariato e di Onlus.



Dalla data di iscrizione dell'Associazione A.Mo.Ma.R. nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore cesseranno di aver efficacia istituti o disposizioni in contrasto con il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 modificato ed integrato con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 "Codice del Terzo settore".

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Isernia.


Copia conforme all'originale
munito delle prescritte firme.

Si rilascia per uso

CONSENTITO

Isernia,

31 MAG. 2019

